



**FONDAZIONE E. N. P. A. M.**  
ENTENAZIONALE  
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Roma, 17 giugno 2003

*Il Presidente*

Prot. n. 534/Pres

Al Presidente della  
Federazione Nazionale degli  
Ordini Provinciali dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai Presidenti degli  
Ordini Provinciali dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri

LORO SEDI

**Oggetto: Corsi di specializzazione: contributi previdenziali a favore della “Quota B” del Fondo Generale**

Caro Presidente,

a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla Fondazione in merito all'assoggettamento a contribuzione proporzionale dei compensi erogati ai professionisti in formazione presso le scuole di specializzazione, mi pare necessario fornirTi le seguenti precisazioni.

La Fondazione E.N.P.A.M., al fine di garantire alla categoria dei medici e degli odontoiatri una completa ed efficace tutela previdenziale, ritiene indispensabile che tutti i compensi percepiti per l'esercizio della professione (non soggetti, quindi, a prelievo contributivo per lo svolgimento di lavoro dipendente) siano coperti dal contributo previdenziale proporzionale dovuto alla “Quota B” del Fondo Generale.

Ti ricordo, a tale proposito, che il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede la corresponsione ai professionisti in formazione specialistica di un trattamento economico onnicomprensivo per il quale è dovuto il versamento del relativo contributo previdenziale.

Credo utile puntualizzare che i suddetti compensi sono esenti dal prelievo fiscale ai sensi dell'articolo 4, della L. 476/1984, richiamato sia dall'art. 6 della L. 257/1991, sia dall'art. 41 del citato D.lgs. 368/1999; tale esenzione non preclude, tuttavia, l'assoggettamento a contribuzione previdenziale degli stessi. Gli assegni di ricerca, ad esempio, pur essendo esenti ai fini IRPEF, sono soggetti a prelievo previdenziale ai sensi del comma 6 dell'art. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Ciò considerato, la Fondazione E.N.P.A.M. ha ritenuto opportuno inserire fra i compensi soggetti al contributo proporzionale dovuto alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale anche gli emolumenti percepiti dai professionisti in formazione presso le scuole di specializzazione.

Chiaramente il valore cogente di tale previsione diverrà effettivo soltanto a seguito della piena attivazione degli istituti previsti dal citato D.lgs. 368/1999, mentre, allo stato attuale, il versamento della contribuzione sui suddetti compensi deve ritenersi un'opportunità riservata agli iscritti che intendono migliorare la propria copertura previdenziale.

Ritengo, inoltre, di dover precisare che il contributo "Quota B" è calcolato sui compensi professionali al netto delle spese necessarie per produrli. Per i professionisti in formazione presso le scuole di specializzazione tali spese possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nella tassa di iscrizione, nelle spese per i testi e gli altri materiali utilizzati ai fini didattici e, in generale, in tutte le spese sostenute per la frequenza dei corsi.

Infine, mi preme informarTi che mi sto impegnando ad ogni livello per assicurare l'effettiva, completa applicazione del D.Lgs. 368/1999, al fine sia di garantire a tutti i colleghi specializzandi il giusto riconoscimento professionale ed economico, sia di riaffermare l'obbligo del versamento all'E.N.P.A.M. dei relativi contributi, onde evitarne la dispersione fra diversi Enti previdenziali.

Cordiali saluti.

*(Prof. Eolo Parodi)*